

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2001
che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione
(2001/573/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi ⁽²⁾, istituisce un elenco di rifiuti pericolosi.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE prevede che gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi rifiuto, non compreso nell'elenco di sostanze pericolose, che essi ritengono presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Diversi Stati membri hanno notificato rifiuti contenenti clorosilano, rifiuti contenenti silicone e materiali da costruzione contenenti amianto, chiedendo che l'elenco di rifiuti sia opportunamente aggiornato.
- (3) Per motivi di chiarezza, si dovrebbe espressamente indicare che solo le miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua e contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili non vanno considerate rifiuti pericolosi.

(4) La decisione 2000/532/CE dovrebbe essere opportunamente modificata.

(5) Le misure adottate dalla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽³⁾. Tali misure devono pertanto, ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, della direttiva 75/442/CEE essere adottate dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/532/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

⁽²⁾ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione 2001/119/CE (GU L 47 del 16.2.2001, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2000/532/CE è modificato come segue:

- 1) La voce 06 08 02, intitolata «rifiuti contenenti clorosilano», è sostituita dalla voce seguente:
«06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso».
 - 2) La voce 07 02 16, intitolata «rifiuti contenenti silicone», è sostituita dalla voce seguente:
«07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16».
 - 3) La voce 17 06 05, intitolata «materiali da costruzione contenenti amianto», è sostituita dalla voce seguente:
«17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto ⁽¹⁾»

(¹) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, gli Stati membri possono decidere di posticipare l'entrata in vigore di questa voce fino all'istituzione di idonee misure per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da materiali da costruzione contenenti amianto. Tali misure sono istituite conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti e sono adottate non oltre il 16 luglio 2002 (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1)».
 - 4) La voce 19 08 09*, intitolata «miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili», è sostituita dalla voce seguente:
«19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili».
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2001

che modifica la decisione 2000/532/CE che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

[notificata con il numero C(2001) 106]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/119/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE⁽²⁾, e in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Un elenco comunitario di rifiuti pericolosi è stato istituito dalla decisione 94/904/CE del Consiglio⁽³⁾. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 2000/532/CE della Commissione⁽⁴⁾.
- (2) Diversi Stati membri hanno notificato veicoli fuori uso, non svuotati di tutti i liquidi e di altre componenti pericolose, come rifiuti che presentano una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE e ne hanno richiesto l'inserimento tra i rifiuti pericolosi nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE.
- (3) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE dispone che la Commissione riesamini le notifiche degli Stati membri al fine di adeguare l'elenco dei rifiuti pericolosi.
- (4) La Commissione è assistita in tale compito dal comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti⁽⁵⁾.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione non sono conformi al parere espresso dal suddetto comitato e non possono pertanto essere inserite nella decisione 2000/532/CE.
- (6) Il Consiglio non ha preso una decisione sulla proposta della Commissione entro il termine di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

- (7) Di conseguenza spetta alla Commissione adottare le misure proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 2000/532/CE che sostituisce la decisione 94/3/CE e istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi è modificata come segue:

La voce «16 01 04 veicoli inutilizzabili» è sostituita da:

«16 01 04* veicoli fuori uso».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2001.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.